

Disegno

**Decreto federale
concernente la Convenzione con la Repubblica d'Austria
per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn
e dei suoi affluenti nella regione di confine**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione con la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2004 4021

Sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine.
Convenzione con l'Austria. DF
